

(N. 1237)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BISAGLIA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1980

Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di questo disegno di legge era già stata sottolineata in Parlamento nel corso della discussione del disegno di legge che prevedeva il rifinanziamento della GEPI per l'anno 1979.

Detti fondi serviranno alla GEPI per realizzare due obiettivi:

1) accelerare il suo disimpegno dalle aziende localizzate nel Centro-Nord, così come indicato dalla legge 13 agosto 1980, n. 442;

2) continuare nel raggiungimento delle finalità che la legge istitutiva e la legge numero 675 del 1977 prevedono per le zone del Mezzogiorno.

Va a questo proposito ricordato che nel solo anno 1980 sono state cedute 16 aziende per complessivi 3.000 addetti, portando il numero delle aziende cedute a fine 1980 a 65 per complessivi 12.500 addetti.

La GEPI ha inoltre in carico 52 aziende con oltre 15.000 addetti, gestite in collaborazione con imprenditori privati, per le quali è prevista la cessione nell'arco di 2-3 anni.

Per ciò che concerne i programmi della GEPI nelle aziende del Mezzogiorno, sono in corso di avviamento iniziative che prevedono rilevanti investimenti con imprenditori privati in tutte le regioni, incluse la Calabria e la Campania.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per realizzare queste iniziative e per portare a compimento i programmi di disimpegno al Centro-Nord sopra accennati, la GEPI ha la necessità di poter avere un quadro finanziario certo, così come indicato nella relazione al CIPI inviata in applicazione della delibera dello stesso Ente del 20 luglio 1979.

Va inoltre ricordato l'elevato numero di domande di intervento che la GEPI ha in istruttoria.

Al 30 novembre 1980 risultavano pervenute 100 domande per complessivi 18.453 addetti. Di queste, 5 aziende per complessivi 802 addetti sono localizzate in Basilicata, e 25 per complessivi 3.600 addetti sono localizzate in Campania.

La legge 28 novembre 1980, n. 784, contribuirà solo parzialmente alla risoluzione dei problemi occupazionali delle aziende in istruttoria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzato il complessivo apporto di lire 516 miliardi al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali — GEPI, società per azioni, di cui lire 360 miliardi nell'anno 1980 e lire 156 miliardi nell'anno 1981, da ripartire con le modalità di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 180 miliardi, il primo, e di lire 60 miliardi, ciascuno, gli altri.

Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 60 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1980.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la somma di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1980.

All'onere di lire 360 miliardi, derivante dalla applicazione del presente articolo per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 124, per l'importo complessivo di lire 78 miliardi, il primo, e di lire 26 miliardi, ciascuno, gli altri.

Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 26 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 78 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1981.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la somma di lire 78 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1981.

All'onere di lire 156 miliardi, derivante dall'applicazione del presente articolo per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo parzialmente utilizzando la voce « misure particolari in alcuni settori dell'economia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.